



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

## Nota di sintesi

N. 15 – aprile 2023

**A.S. 641 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**

<b>Iniziativa</b>	Parlamentare
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Trasmissione al Senato</b>	4 aprile 2023 ( <b>approvato dalla Camera</b> )
<b>Data di assegnazione</b>	18 aprile 2023
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2 <sup>a</sup> (Giustizia), 4 <sup>a</sup> (Unione europea), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 10 <sup>a</sup> (Sanità e lavoro)
<b>Oneri finanziari</b>	Senza oneri

### Contenuto dell'Accordo

La **Moldova**, Paese di quasi 3,3 milioni di abitanti, stretto fra la Romania e l'Ucraina, dal 23 giugno 2022 è ufficialmente candidato all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo persegue l'obiettivo di **facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale** dei due Paesi - per l'Italia INPS e INAIL -, assicurando al contempo **l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale**. Come evidenziato nella relazione introduttiva, la normativa italiana prevede

---

già l'esportabilità di tali prestazioni, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo in tale ambito, formulata dalla parte moldava, è dovuta all'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'Italia e la Moldavia si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la **trasferibilità dei trattamenti di pensione** in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa nell'altro Paese. Nel territorio italiano è presente una cospicua comunità moldava, di circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione, soprattutto di sesso femminile.

## Articolato

L'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di **16 articoli** e di un **Allegato**.

L'**articolo 1**, definisce il **significato dei termini** utilizzati nell'Accordo, precisando in particolare il significato dei termini residenza e dimora che nei due Paesi hanno diverso significato (*per l'Italia residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento; per la Moldavia residenza è il temporaneo soggiorno e dimora soggiorno abituale*). L'articolo individua altresì le istituzioni competenti per l'applicazione dell'Accordo, rispettivamente la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS) e il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM) per la parte moldava, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per la parte italiana.

L'**articolo 2** individua il **campo di applicazione per materia** dell'Accordo per ciascuna delle due Parti (comma 1 e 2):

- per l'Italia: alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL;
- per la Moldavia: alla pensione per limite d'età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, a pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti.

L'articolo precisa altresì (comma 3) che l'Accordo non si applica:

- per l'Italia: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia; per la Moldavia:
- alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età ed agli assegni sociali.

L'**articolo 3** stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle **persone beneficiarie delle prestazioni**, nonché ai loro familiari.

---

L'**articolo 4** garantisce l'**esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia** a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 5**, relativo alla **presentazione delle domande**, stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava.

L'**articolo 6** riguarda **eventuali esami medici**, stabilisce che se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe le Parti/gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

L'**articolo 7** prevede il **principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti**.

L'**articolo 8** riguarda il **recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso**, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato che paga una prestazione allo stesso beneficiario di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario.

L'**articolo 9** stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la **protezione dei dati personali** sono contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo.

L'**articolo 10** tratta il **pagamento delle prestazioni**, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L'**articolo 11** norma il **regime linguistico** dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'**articolo 12** prevede la **cooperazione tra le autorità competenti** delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Infine gli **articoli da 13 a 16** contengono le **clausole finali** dell'Accordo, il quale prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica (art. 13); la sua durata sia illimitata, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica (art. 14); potrà essere modificato o integrato mediante

---

accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria per le quale le attività previste saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari (art. 15); infine l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica, dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (art.16).

L'**Allegato A** disciplina il **trasferimento dei dati personali** tra le istituzioni italiane e moldave competenti per l'applicazione dell'Accordo in esame.

In particolare, l'Allegato, che si compone di cinque Titoli, nel **Titolo I** precisa le **definizioni necessarie all'applicazione** dell'Accordo (dati personali, dati particolari, dati penali, dati comuni, trattamento, trasferimento, comunicazione ulteriore, trasferimento ulteriore, proliferazione, violazione di dati personali, requisiti di legge applicabili, segreto d'ufficio, diritti degli interessati, diritto a ricevere informazioni, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la proliferazione).

Il **Titolo II** ne definisce l'**ambito di applicazione**, il **Titolo III** norma le **modalità per l'esercizio dei diritti**, precisando regole relative alla 1) limitazione delle finalità; 2) proporzionalità e qualità dei dati; 3) trasparenza; 4) sicurezza e riservatezza; 5) modalità per l'esercizio dei diritti; 6) comunicazione e trasferimento ulteriori dati personali.

Il **Titolo IV** è relativo alla **vigilanza**; mentre il **Titolo V**, in materia di **revisione delle clausole**, prevede la consultazione tra le parti nei casi di cambiamenti sopraggiunti nei requisiti di legge, mentre il punto 2) stabilisce che per i dati già acquisiti continueranno ad applicarsi le clausole già in essere.

## **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge è costituito da **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'accordo non devono derivare nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari